

	STATUTO	
	della	Allegato "B"
	"Associazione Nazionale Direttori Mercati all'Ingrosso e per il Management delle strutture Agro-Alimentari"	all'atto Rep.n. 88.797.- Racc. n. 16.881.-
	TITOLO I	
	Denominazione - Sede - Durata - Scopi	
	Art. 1	
	(Denominazione)	
	La "Associazione Nazionale Direttori Mercati all'Ingrosso e per il Management delle strutture Agro-Alimentari" ("ANDMI") è apartitica e aconfessionale; non ha scopo di lucro e persegue soltanto i fini indicati dallo statuto. L'organizzazione di essa è ispirata ai principi della democrazia e della libertà individuale ed è perciò garantito agli Associati il rispetto di ogni opinione politica e di ogni convinzione religiosa.	
	Art. 2	
	(Sede)	
	1. L'Associazione ha sede in Roma.	
	2. Con deliberazione del Consiglio Nazionale potranno stabilirsi sedi secondarie, uffici, agenzie e rappresentanze in altre città italiane o estere.	
	Art. 3	
	(Durata)	
	1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.	
	Art. 4	

(Scopi)

1. L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:

a) la rappresentanza e la tutela, dovunque sia possibile, della categoria e dei singoli Associati nei confronti di qualsiasi ente pubblico o privato con azione a carattere sindacale;

b) di promuovere ogni azione idonea a favorire e a conseguire il miglioramento economico e di carriera degli Associati, l'elevazione morale sociale e tecnico-professionale di essi, la difesa degli interessi e del prestigio della categoria;

c) il riconoscimento da parte degli organi dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli enti gestori dei Mercati all'ingrosso e dei Centri Agro-Alimentari, dell'alto valore delle funzioni svolte e della preminenza delle mansioni attribuite dalla legge ai Direttori dei Mercati all'ingrosso e dei Centri Agro-Alimentari e, perciò, la promozione dell'istituzione di un Albo Nazionale dei Direttori stessi.

d) agevolare in modo organico e strutturale la collaborazione ed il reciproco scambio di *know-how* fra tutti gli associati al fine di una loro crescita professionale finalizzata a rendere più efficace la loro azione nella gestione e nello sviluppo dei Mercati Agro-Alimentari e Floricoli all'Ingrosso e dei Centri Agroalimentari;

e) contribuire con ogni tipo di iniziative allo sviluppo ed alla valorizzazione del ruolo dei Centri Agroalimentari, dei Mercati Agro-Alimentari e Floricoli all'Ingresso nelle filiere agro-alimentari cooperando con le varie istituzioni ed enti territoriali e/o governativi;

f) promuovere ogni forma di cooperazione fra Centri Agroalimentari, Mercati Agro-Alimentari e Floricoli all'Ingresso, sia nazionali che internazionali, atta a condividere conoscenze e sinergie utili allo sviluppo del loro ruolo e della loro funzione nell'economia globale, nella salute pubblica e nella qualità del vivere, finalizzandola a tutela dell'interesse del consumatore finale.

2. Per il raggiungimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà:

a) intraprendere ogni azione con scritti, corrispondenze, riunioni generali, settoriali o regionali, corsi di istruzione tecnico-professionale, partecipazione a conferenze e a congressi tendente a realizzare la maggiore possibile unità dei Direttori, dei Vice-Direttori dei Mercati all'ingrosso, dei Dirigenti dei Centri Agroalimentari e l'aggiornamento e la specializzazione di essi;

b) proporre agli Enti Pubblici e Privati interessati le opportune riforme di struttura e di organizzazione dei Mercati all'Ingresso e dei Centri Agroalimentari suggerite dall'esperienza e dallo studio dei singoli Associati, in

rapporto agli interessi locali e soprattutto, a quelli regionali e nazionali dell'economia e della produzione;

c) proporre e sostenere le modificazioni alle leggi e ai regolamenti nazionali e locali che si rendessero necessarie ai fini dell'eventuale attuazione di quanto indicato nei punti precedenti;

d) promuovere l'istituzione o il miglioramento di norme di assistenza mutualistica generica e specifica, anche attraverso gli Istituti di Previdenza e Assistenza esistenti, nonché l'istituzione di forme di assistenza e di consulenza tecnico-professionale e giuridica;

e) esercitare, a mezzo della stampa e di ogni altro idoneo strumento, una opportuna pubblicità capace di orientare gli enti pubblici e la pubblica opinione in favore dei problemi sollevati dalla categoria;

f) assumere partecipazioni in altre associazioni o società, anche di capitali, che svolgano attività compatibili con gli obiettivi generali dell'Associazione ed ottenere eventuali contributi pubblici e/o privati, nonché donazioni di terzi.

3. L'Associazione potrà, per il raggiungimento dei suoi scopi, compiere ogni attività mobiliare, immobiliare o finanziaria; potrà, inoltre, assumere iniziative editoriali, comunque non in contrasto con le finalità e gli scopi dell'Associazione.

TITOLO II

(Associati, Adesione all'Associazione,

Recesso/Esclusione, Diritti ed Obblighi degli Associati)

Art. 5

(Associati)

1. Possono iscriversi all'Associazione i Direttori e i Vice-Direttori dei Mercati all'ingrosso sia in attività che già in quiescenza, ed in genere coloro che, anche se non ufficialmente nominati, di fatto svolgano o abbiano svolto tali funzioni a qualunque titolo, con verificabilità della loro legittimità associativa da parte dell'ANDMI, nonché i Direttori, Dirigenti e Quadri degli Enti Gestori dei Mercati e dei Centri Agro-Alimentari. Possono, inoltre, iscriversi all'Associazione i Dirigenti delle strutture Agro-Alimentari che operano per la raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, floricoli, zootecnici e della pesca.

Agli iscritti potrà rilasciare una tessera associativa.

Art. 6

(Adesione all'Associazione)

1. L'ammissione di un nuovo Associato è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Nazionale a seguito di richiesta scritta dell'interessato e secondo i criteri fissati dal Regolamento Interno dell'Associazione.

2. La richiesta scritta dovrà fornire tutti gli elementi utili per l'ammissibilità da parte del Consiglio Nazionale.

3. La deliberazione di ammissione all'Associazione perde ogni

efficacia nel caso in cui il richiedente non provveda, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di ammissione, al versamento del contributo di iscrizione.

4. L'iscrizione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda, salvo recesso o esclusione da darsi nei termini e con le modalità di cui al successivo art. 7.

5. La qualità di Associato si perde per esclusione, per recesso, ovvero per mancato versamento della quota per almeno due anni consecutivi.

Art. 7

(Recesso)

1. Gli Associati possono recedere dalla Associazione con effetto dall'anno successivo, mediante preavviso a mezzo lettera raccomandata A.R., da inviare presso la sede sociale, entro il 30 novembre.

Art. 8

(Esclusione)

1. L'esclusione dell'Associato può essere deliberata:

a) per il venir meno dei requisiti previsti dall'art. 4;

b) per morosità, per almeno due anni consecutivi;

c) per grave e reiterata violazione degli obblighi previsti dallo statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi statutari e per il compimento di atti o l'adozione di comportamenti che rechino notevole pregiudizio al prestigio

dell'Associazione o all'interesse comune degli Associati.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Nazionale con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti presenti ed ha efficacia dal giorno in cui all'Associato perviene la relativa comunicazione, salvo che per gli obblighi contributivi che cesseranno solo con il 31 dicembre dell'anno in corso alla data della comunicazione dell'esclusione.

3. Non può, in ogni caso, farsi luogo a dichiarazione di esclusione se all'Associato non vengono preventivamente contestati i motivi per cui si intende procedere all'esclusione stessa, con invito che dovrà essere rivolto per raccomandata A.R., presso la residenza/sede dell'Associato.

4. L'Associato dovrà provvedere per iscritto nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'invito.

5. Nel caso previsto dalla lettera b) del 1° comma, non può dichiararsi la esclusione ove l'Associato, nel termine di cui al precedente comma, sani la contestata morosità.

Art. 9

(Diritti degli Associati)

1. Tutti gli Associati hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività sociali;

b) all'elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;

c) a ricevere dall'Associazione pubblicazioni, *news letter* e materiale divulgativo di settore, eventualmente edito dall'Associazione.

Art. 10

(Obblighi degli Associati)

1. L'adesione all'Associazione comporta l'obbligo di:

a) osservare le norme contenute nel presente statuto e le deliberazioni adottate dai competenti organi statutari;

b) corrispondere annualmente la quota associativa, nella misura e nei termini che verranno fissati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Nazionale;

c) astenersi da ogni iniziativa che si ponga in contrasto con l'attività, le direttive e gli interessi dell'Associazione;

d) comunicare tutti i dati statistici, le notizie, le informazioni che l'Associazione ritenga utile richiedere ai fini del conseguimento dei propri scopi.

2. A carico degli Associati che non eseguano o ritardino il pagamento dei contributi dovuti decorre sui contributi stessi l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'art. 7.

TITOLO III

Patrimonio Sociale ed esercizio sociale

Art. 11

(Patrimonio)

1. L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

a) dalle quote associative versate annualmente dagli Associati, nella misura fissata annualmente dall'Assemblea;

b) dalla quota una tantum da versare all'atto dell'iscrizione;

c) da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali;

d) dai proventi di iniziative attuate e promosse dall'Associazione.

2. Potranno essere richiesti contributi straordinari per iniziative specifiche.

3. La quota ed i contributi associativi non sono in alcun caso soggetti a restituzione.

4. Nell'anno di iscrizione il contributo annuo è dovuto prorata dal mese di ammissione.

5. La quota ed i contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 12

(Esercizio sociale - Bilancio preventivo e conto consuntivo)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio Nazionale deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

a) il bilancio preventivo almeno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;

b) il conto consuntivo almeno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. E' vietata anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma la distribuzione tra gli Associati di utili o avanzi di

gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV

Art. 13

(Organi dell'Associazione)

1. Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Nazionale
- 3) la Giunta Esecutiva
- 4) il Presidente dell'Associazione
- 5) il Segretario Generale
- 6) il Segretario Amministrativo-Tesoriere dell'Associazione
- 7) il Collegio dei Revisori Legali dei Conti, o il Revisore Legale dei Conti, ove previsto da disposizioni normative
- 8) il Collegio dei Probiviri.

2. Potranno essere, altresì, costituiti i seguenti organi facoltativi:

- 1) il Comitato Tecnico Scientifico
- 2) le Sezioni di Coordinamento Regionale
- 3) le Sezioni Speciali
- 4) il Centro Studi, Ricerche e Formazione

Art. 14

(Assemblea)

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti

dell'Associazione.

2. All'Assemblea hanno diritto di intervenire gli Associati che risultano iscritti all'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che siano in regola con il versamento dei contributi associativi.

3. Gli Associati possono farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Associato, con semplice delega scritta.

4. Ogni Associato può rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, sino ad un massimo di altri due Associati, tranne nei casi in cui vi sia all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali, per cui ogni Associato dovrà intervenire personalmente.

Art. 15

(Attribuzioni dell'Assemblea)

1. L'Assemblea si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

2. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria:

a) l'approvazione del bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale;

b) l'approvazione del conto consuntivo e la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

c) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Nazionale e la determinazione dell'eventuale compenso e/o rimborso delle spese;

d) la nomina e la revoca del Presidente e del Segretario Generale e la determinazione dell'eventuale compenso e/o rimborso delle spese a ciascuno spettanti;

e) l'istituzione e la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori Legali dei Conti ovvero l'istituzione e la nomina di un Revisore Contabile e la determinazione, direttamente all'atto della nomina, dei relativi compensi e/o rimborso delle spese;

f) la delibera delle azioni di responsabilità contro i componenti del Consiglio Nazionale e del Collegio dei Revisori Legali dei Conti/Revisore;

g) la delibera di ulteriori modalità di svolgimento della procedura di esclusione dell'Associato.

3. Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) lo scioglimento dell'Associazione, la nomina e la revoca e la determinazione dei poteri e del compenso dei liquidatori.

Art. 16

(Adunanze ordinarie e straordinarie)

1. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, per le delibere in ordine alla destinazione degli avanzi di gestione o la copertura di eventuali disavanzi e per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma sociale per l'anno successivo .

2. L'Assemblea si riunisce anche quando ne sia fatta domanda da tanti Associati che, al momento della richiesta, rappresentino almeno un decimo degli iscritti. Nella domanda debbono essere tassativamente indicati gli argomenti da trattare.

Art. 17

(Costituzione dell'Assemblea e validità delle deliberazioni)

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati.

2. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

3. Sono valide le deliberazioni approvate, sia in prima che in seconda convocazione, dalla maggioranza dei presenti.

4. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 (due terzi) di tutti gli Associati, salvo che per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, per le quali dovranno essere presenti almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

5. Le deliberazioni concernenti le modificazioni dello statuto sono valide solo se all'adunanza siano presenti almeno i 2/3 (due terzi) degli Associati e vi sia il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Art. 18

(Convocazione dell'Assemblea)

1. Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente dell'Associazione mediante raccomandata, fax, e-mail o mediante qualsiasi mezzo idoneo a provare l'avvenuta ricezione della convocazione, spedita agli Associati, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, nella residenza/sede indicata nella scheda di iscrizione, salvo successive modifiche a tal fine appositamente comunicate all'associazione.

2. Nella lettera di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e l'elenco dei temi da trattare.

3. In mancanza delle formalità suddette l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti gli Associati e, ove nominati, i Revisori siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

4. In casi gravi e urgenti, l'Assemblea può essere convocata telegraficamente, ovvero a mezzo fax o e-mail anche 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

5. Saranno valide le riunioni dell'Assemblea dei soci tenute anche in audio video conferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e

di parità di trattamento degli associati. Sarà, pertanto, necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 19

(Svolgimento delle adunanze)

1. L'Assemblea è presieduta da un Presidente eletto dalla stessa Assemblea.

2. Il Presidente dell'assemblea constata la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

3. Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra gli Associati presenti, un segretario per la redazione del verbale e ove opportuno due scrutatori.

4. Le deliberazioni possono adottarsi anche per alzata di mano. Nel caso di nomina alle cariche sociali, salvo che avvengano per acclamazione unanime, si potrà procedere a scrutinio segreto.

5. Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, la validità delle deliberazioni non potrà essere infirmata dalla astensione dal voto o dall'allontanamento degli intervenuti nel corso dell'adunanza.

6. Ciascun Associato ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea constano da processi verbali redatti su apposito libro e firmati dal Presidente e dal segretario.

8. Le copie dei verbali, anche per la produzione in giudizio, sono dichiarate conformi dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Articolo 20

(Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è composto da un numero di membri

variabile da 7 a 23, compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea fra gli Associati. Esso elegge nel proprio seno due Vice-Presidenti ed un Segretario Amministrativo con compiti di Tesoriere.

2. I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi decadono dalla carica qualora non prendano parte a 3 riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo; le giustificazioni saranno valutate dal Consiglio, ai fini dell'eventuale sospensione del provvedimento.

3. Il Consiglio Nazionale si riunisce su convocazione del Presidente, effettuata anche a mezzo fax e/o e-mail o altro mezzo idoneo ad accertare l'avviso di ricevimento, almeno 10 giorni prima della seduta, presso la residenza od il domicilio eletto al momento della nomina, o in caso di impedimento del Presidente, da uno dei Vice-Presidenti, oppure su iniziativa di almeno due terzi dei componenti.

4. In casi gravi e urgenti, il Consiglio può essere convocato telegraficamente, ovvero a mezzo fax o e-mail anche 48 ore prima dell'ora fissata per la riunione.

Art. 21

(Svolgimento delle sedute del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, o in assenza di entrambi dal consigliere più anziano presente.

2. Il Presidente constata la regolarità della convocazione e della costituzione del Consiglio.

3. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

4. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. Quando però si tratti di deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità o capacità di persone, le deliberazioni stesse dovranno essere adottate a scrutinio segreto.

5. Il Consiglio, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra i componenti presenti.

6. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto.

7. Le deliberazioni del Consiglio constano da processi verbali trascritti su apposito libro.

8. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

9. Le copie dei verbali e degli estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 22

(Validità delle sedute del Consiglio Nazionale)

1. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale vengono prese a maggioranza dei presenti e le riunioni sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei componenti in carica.

2. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

Art. 23

(Attribuzioni del Consiglio Nazionale)

1. Il Consiglio Nazionale ha il compito di:

1. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;

2. determinare la politica associativa e indicare le linee programmatiche dell'Associazione;

3. approvare annualmente il rendiconto annuale ed il bilancio di previsione predisposto dal Segretario Generale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati;

4. deliberare in ordine alle nuove domande di adesione all'Associazione;

5. stabilire l'ammontare della quota associativa annuale;

6. presentare le eventuali proposte di modifica dello statuto;

7. deliberare l'eventuale partecipazione dell'Associazione in Enti, Associazioni, Società, Aziende o altri organismi pubblici o privati, nominando i rappresentanti dell'Associazione a cui essa partecipi o in cui deve essere comunque rappresentata;

8. nominare da 2 a 4 membri della Giunta esecutiva tra i consiglieri in carica, esclusi il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale, ed il Segretario Amministrativo, che ne fanno parte di diritto;

9. deliberare l'eventuale formazione di un Comitato Tecnico Scientifico composto da 3 a 5 membri e nominarne i componenti;

10. istituire eventuali Sezioni di Coordinamento Regionale,

Centri di Studio e Formazione e Sezioni Speciali fissarne gli ambiti territoriali di svolgimento delle rispettive attività e le relative funzioni.

Articolo 24

(Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente dell'Associazione che la presiede, dai due Vice-Presidenti, dal Segretario Generale e dal Segretario Amministrativo nonché da due a quattro Consiglieri nominati dal Consiglio Nazionale.

2. La Giunta Esecutiva si riunisce di norma ogni trimestre in seduta ordinaria o in seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.

Art. 25

(Validità delle sedute della Giunta Esecutiva)

1. Le deliberazioni della Giunta Esecutiva vengono prese a maggioranza dei presenti e le riunioni sono valide quando intervengono almeno la metà più uno dei componenti in carica.

2. In caso di parità di voti, è determinante il voto del Presidente.

Art. 26

(Svolgimento delle sedute della Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente, o in sua assenza dal Vice Presidente più anziano o in assenza di entrambi dal componente più anziano presente.

2. Il Presidente della Giunta constata la regolarità della

convocazione e della costituzione della riunione della Giunta.

3. Il Presidente dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.

4. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano.

5. La Giunta, su designazione del Presidente, può nominare due scrutatori tra i componenti presenti.

6. Ciascun componente ha diritto di far constatare nel verbale il proprio voto.

7. Le deliberazioni della Giunta constano da processi verbali trascritti su apposito libro.

8. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

9. Le copie dei verbali e degli estratti fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27

(Attribuzioni della Giunta Esecutiva)

1. La Giunta Esecutiva ha il compito di:

a) predisporre il programma annuale dell'associazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale, avvalendosi, ove istituito, dell'opera del Comitato Tecnico Scientifico;

b) svolgere ogni azione tendente ad aumentare il prestigio dell'Associazione e a salvaguardare gli interessi della categoria e dei singoli Associati;

c) promuovere presso le pubbliche autorità, gli enti

interessati e gli organismi specializzati nazionali ed internazionali, il miglioramento e l'aggiornamento della organizzazione produttiva e commerciale delle merci trattate nei mercati all'ingrosso nonché delle norme legislative e regolamentari che la presiedono, ivi compresa la distribuzione al dettaglio;

d) emanare e modificare il regolamento interno.

e) deliberare su tutti gli affari ed oggetti che non sono stati specificatamente attribuiti all'Assemblea o al Consiglio Nazionale.

2. I componenti della Giunta Esecutiva che non prendano parte a tre riunioni consecutive della Giunta medesima senza giustificato motivo, sono sospesi dalla carica e potranno esservi riammessi solo per decisione del Consiglio Nazionale.

Articolo 28

(Presidente dell'Associazione)

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra gli Associati, dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

2. Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge; a lui spetta la firma degli atti ufficiali, salvo delega speciale che egli ha la facoltà di rilasciare, a uno dei Vice-Presidenti e/o al Segretario Generale e/o al Segretario Amministrativo.

3. Il Presidente ha il compito di mantenere rapporti con tutti gli enti pubblici e privati.

4. A lui spetta il coordinamento di tutte le attività dell'Associazione, d'intesa con il Segretario Generale, il Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva.

5. Nei casi gravi ed urgenti, egli può agire di propria iniziativa, sottoponendo poi il proprio operato all'esame del Consiglio Nazionale o della Giunta Esecutiva.

6. In caso di assenza o di impedimento temporanei è sostituito da uno dei Vice Presidenti e/o dal Segretario Generale.

7. In caso di morte, di decadenza o di dimissioni del Presidente, subentra nella carica il Vice Presidente che all'atto della nomina riportò il maggior numero di voti.

8. Sarà quindi compito del Vice-Presidente indire entro breve tempo, e comunque al massimo entro 3 mesi, un'Assemblea per eleggere il nuovo Presidente.

Articolo 29

(Segretario Generale dell'Associazione)

1. Il Segretario Generale dell'Associazione viene eletto dall'Assemblea tra gli Associati.

2. Il Segretario Generale ha il compito di:

1) collaborare con il Presidente del Consiglio Nazionale e la Giunta Esecutiva, assumendo anche le decisioni di ordinaria amministrazione;

2) assicurare l'unità di indirizzo e la collegialità delle scelte, delle quali assume la responsabilità unitamente al Presidente nei confronti del Consiglio Nazionale;

3) predisporre in coordinazione con il Segretario

Amministrativo la relazione annuale da sottoporre al Consiglio Nazionale, unitamente al rendiconto dell'anno precedente ed al preventivo dell'anno in corso.

3. Il Segretario Generale dell'Associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto.

4. In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Segretario Generale dell'Associazione le sue funzioni sono assunte dal componente più anziano del Consiglio Nazionale.

5. L'opera del Segretario deve essere strettamente legata a quella del Presidente, della Giunta Esecutiva e del Consiglio Nazionale.

Art. 30

(Segretario Amministrativo-Tesoriere)

1. Il Segretario Amministrativo viene eletto dal Consiglio Nazionale tra gli Associati.

2. Il Segretario Amministrativo ha il compito di:

a) curare il patrimonio sociale;

b) tenere l'Albo dei Soci;

c) svolgere funzioni di tesoriere e di cassiere provvedendo ad introitare i proventi ed erogare le spese, su ordine del Presidente;

d) predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da portare all'approvazione del Consiglio Nazionale entro il mese di febbraio di ogni anno, unitamente alla relazione del

Segretario Generale;

e) conservare gli atti fondamentali dell'Associazione.

3. Il Segretario Amministrativo è il depositario degli atti fondamentali, registri e libri sociali, nonché delle scritture contabili dell'Associazione.

Articolo 31

(Comitato Tecnico Scientifico)

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo.

2. Viene eletto dal Consiglio Nazionale ed è composto da 3 a 5 membri, scelti anche tra non Associati, che per le loro caratteristiche e professionalità possano al meglio interpretare la natura unicamente consultiva sotto il profilo scientifico dell'organo.

3. Il Comitato Tecnico Scientifico elegge al suo interno un Coordinatore.

4. Le delibere del Comitato Tecnico Scientifico sono prese a maggioranza dei presenti.

5. La mancata partecipazione a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dall'incarico.

6. Il Comitato Tecnico Scientifico ha il compito di costituirsi organo di supporto tecnico scientifico per la predisposizione dei progetti annuali dell'associazione, segnalando tutte le attività che possano promuovere al meglio tutte le azioni idonee a favorire e a conseguire dello scopo associativo.

Articolo 32

(Collegio dei Revisori legali dei Conti - Revisore)

1. Il controllo sulla regolarità contabile e la vigilanza sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione possono essere affidate, su deliberazione dell'Assemblea, ad un Collegio di Revisori Legali dei Conti, composto di tre membri effettivi e di due membri supplenti o ad un Revisore unico, anche non soci.

2. Il Collegio opera a norma dell'art. 2397 e seguenti cod. civ. in quanto applicabili.

Articolo 33

(Collegio dei Probiviri)

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri eletti dall'Assemblea ed è presieduto da colui che ha riportato il maggior numero di voti.

2. Il Collegio dei probiviri ha il compito di:

a) esaminare e risolvere le eventuali controversie riguardanti la interpretazione e l'applicazione delle norme del presente statuto, suggerendo all'Assemblea, al Consiglio Nazionale e al Presidente le risoluzioni da adottare;

b) esaminare i casi di natura disciplinare e morale ad esso deferiti dagli Organi dell'Associazione o da singoli Associati e di adottare in merito le decisioni necessarie;

c) esaminare i ricorsi degli interessati avverso eventuali provvedimenti disciplinari adottati dal Presidente e dal

Consiglio Nazionale e decidere su di essi, previa accurata
inchiesta;

d) dirimere tutte le controversie tra gli Associati, tra
questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri dei vari
organi.

3. Il Collegio giudica secondo equità e giustizia, senza
formalità di procedure.

Articolo 34

(Sezioni di Coordinamento - Sezioni Speciali -

Centri di Studio e Formazione)

1. Per l'attuazione degli scopi sociali dell'Associazione
potranno essere istituite Sezioni di Coordinamento Regionale e
Sezioni Speciali in base ad autorizzazione del Consiglio
Nazionale che ne stabilirà gli ambiti territoriali, le regole
di funzionamento e le relative competenze per materia .

TITOLO V

Norme finali

Articolo 35

(Scioglimento dell'Associazione)

1. L'Associazione si scioglie in ogni caso per volontà
dell'Assemblea.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei
liquidatori decide l'Assemblea dei soci in seduta
straordinaria.

3. L'eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il

patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altri enti non commerciali che perseguono finalità analoghe, oppure a fini di generale o pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Art. 36

(Foro competente)

1. Per ogni e qualsiasi vertenza tra gli Associati e l'Associazione resta convenuta la competenza del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'Associazione.

Art. 37

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non è disposto nel presente statuto si intendono applicabili le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia nell'ambito dell'ordinamento dello Stato Italiano.

F.to: Pietro Cernigliaro

F.to: Francesca Bissatini - notaio

La presente copia, composta di n. 34 (trentaquattro) facciate, è conforme al suo originale, firmato ai sensi di legge e depositato nei miei atti, e viene rilasciata da me Dott. Francesca BISSATINI, Notaio in Roma, per gli usi di legge.

Roma, lì

